



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

## **RELAZIONE TECNICA**

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante “*Disposizioni attuative per l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2bis – dell'Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 – introdotto dall'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023*”.

Con lo schema di decreto in oggetto, si individuano una serie di deroghe alla previsione dell'obbligo, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023, ai sensi del quale “*La stampigliatura delle uova ... deve essere effettuata nel luogo di produzione*”.

Il citato regolamento, pubblicato sulla GUUE dell'8 novembre 2023, si applica “*dall'8 novembre 2024*”, circostanza che rende particolarmente urgente l'adozione del Decreto in oggetto, al fine di evitare che la prossima applicazione del regolamento renda obbligatoria la stampigliatura delle uova all'interno di qualsiasi struttura di produzione, indipendentemente dalla struttura e dalla capienza della stessa.

La struttura dell'articolato si compone dei seguenti articoli

### **Art. 1 (Esenzioni dall'obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione)**

Con questo articolo si indicano tre condizioni di deroga all'obbligo introdotto dal legislatore comunitario: a) questa previsione è legata all'elemento dimensionale della struttura produttiva, escludendo i produttori che non sono neanche tenuti all'iscrizione alla BDN – b) questa previsione contiene quelle ipotesi tecnicamente definite come dei soggetti appartenenti alla “*filiera*” produttiva – c) questa previsione garantisce la deroga a quelle strutture che hanno all'interno, o nelle immediate vicinanze produttive la possibilità di procedere alla timbratura.

### **Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria).**

Questo articolo precisa come dall'attuazione del decreto non derivi alcun tipo di nuovo onere